



DELIBERAZIONE N° 202300225

SEDUTA DEL 14/04/2023

Ufficio Compatibilità Ambientale
23BD

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

D.Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) Art. 27-bis - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - "Installazione I.P.P.C. denominata "Impianto di trattamento acque di produzione" da realizzarsi in località Le Vigne, nel Comune di Viggiano (PZ) - Proponente: Società Syndial Servizi Ambientali S.p.A. oggi ENI REWND S.p.A. - GIUDIZIO FAVOREVOLE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE (art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Relatore ASSESSORE DELEGATO ALL AMBIENTE ED ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno 14/04/2023 alle ore 15:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Michele Busciolano

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE Roberto Tricomi

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 2

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 241/90 ad oggetto: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto: “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 - Approvazione*”;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. del 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*”;

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “*Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni*”;

VISTO il Regolamento regionale del 10/02/2021, n. 1, recante: “*Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10/02/2021 - Serie Speciale;

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 226/2021, recante “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023 – Approvazione*”;

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “*Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale*”;

VISTA la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “*Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale*”;

VISTA la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto: “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi*”;

VISTA la D.G.R. n. 257/2022 recante “*D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale - Conferma*” con la quale è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia l’ing. Roberto Tricomi;

VISTA la D.G.R. n. 179/2022, recante “*Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione*”;

VISTO il Regolamento regionale del 05/05/2022, n. 1, recante: *“Controlli interni di regolarità amministrativa”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 20 del 6 maggio 2022;

RICHIAMATE:

- la L.R. n. 9 del 31/05/2022, avente ad oggetto *“Legge di Stabilità regionale 2022”*;
- la L.R. n. 10 del 31/05/2022, avente ad oggetto *“Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2022-2024”*;
- la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, avente ad oggetto *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”*;
- la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022, avente ad oggetto *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”*;
- la D.G.R. n. 202200499 del 28/07/2022, avente ad oggetto *“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 - art.3 comma 4 D.L.vo 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024”*;
- la Legge Regionale 35 del 09/12/ 2022, avente ad oggetto *“Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”*;
- la D.G.R. n. 843 del 10/12/2022, avente ad oggetto *“Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.), recante *“Norme in materia ambientale”*, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante *“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*, per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, recante *“Approvazione “LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE” a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”*;

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante: *“D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’Autorità Competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle Procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.”*;

VISTA la D.G.R. n. 35 del 21 gennaio 2022, recante *“D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II – L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.). Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.”* con la quale la Giunta Regionale ha deliberato *“Di DISPORRE, nelle more di provvedere ad aggiornare la normativa regionale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, la disapplicazione dell’art. 16 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) specificando che per i procedimenti di V.I.A. regionale dovrà essere applicata esclusivamente la disciplina prevista dal D. L.vo. n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.)”*;

CONSIDERATO che di fatto trovano diretta applicazione le disposizioni del D. L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.) in quanto con la suddetta D.G.R. n. 35/2022 è stata deliberata la disapplicazione dell’intera

L.R. n. 47/1998 che risulta complessivamente non più aderente ai contenuti e quindi alle disposizioni del citato decreto legislativo;

VISTA l'istanza di PAUR relativa al progetto: *"Impianto di trattamento acque di produzione"* da realizzarsi in località Le Vigne nel Comune di Viggiano (PZ) presentata, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.), dalla società Syndial Servizi Ambientali S.p.A. (ora Società Eni Rewind S.p.A.) in data 27 novembre 2018, acquisita al protocollo dipartimentale n. 0200468/23AB del 28 novembre 2018;

PRESO ATTO che:

- l'impianto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte II del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.): *"Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"*, punto 7. *"Progetti di infrastrutture"* lettera v) *"impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti"*;
- l'impianto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato VIII alla Parte II del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.): *"installazioni per le quali è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, Categoria IPPC 6.11 *"Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato"*;
- nonostante le caratteristiche progettuali consentano, sotto il profilo della compatibilità ambientale, l'attivazione della sola procedura dettata dall'art. 19 (Verifica di Assoggettabilità a VIA) del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.), il proponente ha presentato volontariamente all'Autorità Competente (Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata) istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.) (come introdotto dall'art. 16, comma 2, del D.L.vo 104/2017), comprensiva di quella afferente alla Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO che in data 11 gennaio 2019, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale l'avviso al pubblico, redatto ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4 del D.L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.) e dato avvio al procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990;

DATO ATTO che:

- nei sessanta giorni previsti dal comma 4 dell'art. 27 bis del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. sono arrivate le osservazioni del pubblico, tutte pubblicate sul sito istituzionale e controdedotte durante l'iter istruttorio;
- la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e dell'art.27 bis del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., si è svolta in 4 sedute rispettivamente il 9 luglio 2019, il 27 luglio 2022, il 15 novembre 2022 e il 25 gennaio 2023;
- durante l'iter istruttorio il progetto è stato integrato per rispettare le osservazioni rese degli Enti ed Organismi competenti nell'ambito delle Conferenze di servizi. In particolare il progetto è stato oggetto di approfondimenti specialistici relativi agli aspetti archeologici e di inserimento paesaggistico, funzionali al parere della Commissione per la tutela del paesaggio ed alle richieste della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata che

da ultimo, con nota protocollo n. 3644-P, del 30 marzo 2022, ha comunicato di non ravvisare *“i presupposti normativi per l’espressione del parere di cui all’art. 146, co. 5 del D.Lgs. 42/2004, per l’interferenza del Torrente Casale e la relativa fascia di rispetto (art. 142, co. 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004”*);

- l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata ha trasmesso, con nota prot. 0006209/23BD del 27 febbraio 2023, il verbale della Conferenza dei Servizi del 25 gennaio 2023, conclusiva della fase VIA;

VISTA l’istruttoria redatta dai Funzionari dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata con il supporto del consulente Formez PA dott.ssa Paola Guglielmi, resa per la predisposizione del presente provvedimento (**Allegato 1**) da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta quanto di seguito riportato:

- a) Il progetto prevede la realizzazione di un impianto collegato stabilmente e senza soluzione di continuità al Centro Olio Val d’Agri (COVA), ad esclusivo servizio dello stesso, destinato al trattamento delle acque di produzione del COVA;
- b) l’impianto avrà una capacità massima di trattamento pari a 72 m³/h di acque di produzione, distribuite su due linee da 36 m³/h con esercizio continuativo (24/giorno per 365 giorni/anno);
- c) gli obiettivi principali del progetto sono:
 - I. produrre acqua demineralizzata ed acqua industriale fino ad un massimo di 70 m³/h (40 m³/h di acqua demi e 30 m³/h di acqua industriale), pari al 97% del flusso in ingresso, da trasferire direttamente al COVA per il loro completo riutilizzo a fini industriali;
 - II. minimizzare l’entità dei concentrati salini provenienti dal trattamento delle acque di produzione, che saranno regolamentate smaltiti come rifiuto nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del D. L.vo 152(2006 (e s.m.i.);
- d) il progetto è conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in particolare:
 - i. il progetto ricade completamente nel territorio comunale di Viggiano nell’area industriale dell’Alta Val d’Agri gestita dal Consorzio ASI di Potenza, ora Api-Bas S.p.A. Trovano applicazione le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.C.R. n. 926 del 15.02.2005;
 - ii. lo strumento urbanistico vigente sul territorio comunale (Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 29 del 29/09/2015, modificato con variante approvata con D.C.C n. 21 del 31/05/2016) conferma la perimetrazione del suddetto Piano regolatore generale dell’Alta Val d’Agri e l’applicazione delle relative norme tecniche di attuazione;
 - iii. l’area di intervento non è soggetta a tutela ai sensi del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*
 - iv. l’impianto e la relativa interconnessione al COVA non hanno alcuna interferenza con il *“Tratturo Comunale di Viggiano”*, sottoposto alle disposizioni di cui alla legge n.

1089/1939 con Decreto Ministeriale del 22 dicembre del 1983. Le opere di interconnecting (strada di accesso all'impianto, culvert e reti fognarie di collegamento al COVA) saranno ubicate parallelamente al suddetto tratturo, all'interno delle aree in disponibilità;

- v. l'area di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico secondo il R.D. n. 3267/1923 e L.R. 42/1998 "*Norme in materia Forestale*" (nota prot. n. 103883/14BF del 26 luglio 2022 dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);
 - vi. il sito di intervento dista più di 4,5 Km in linea d'aria dall'area sottoposta al Piano Territoriale Paesistico di area vasta, P.T.P.A.V. Volturino-Sellata-Madonna di Viggiano;
 - vii. l'area di localizzazione dell'intervento risulta distante circa 1,25 km dal perimetro della zona EUAP 0851 Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese e non ricade all'interno di Zone a Protezione Speciale (ZPS), di Siti di interesse comunitario (SIC) o di Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
 - viii. l'area di localizzazione dell'intervento non ricade in aree a rischio del Piano Stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico dell'autorità di bacino competente;
 - ix. l'area non interferisce con nessun corso d'acqua e non è interessata da aree perimetrate a rischio alluvioni, con tempi di ritorno a 30, 200 e 500 anni;
 - x. l'intervento non risulta in contrasto con le indicazioni del Piano Strutturale Provinciale (PSP) ed è coerente con la pianificazione territoriale sovraordinata;
 - xi. Il progetto risulta coerente con il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con la D.G.R. n. 568 del 30 dicembre 2016, pubblicato sul BUR n. 3 del 16 febbraio 2017;
 - xii. l'installazione non è soggetta agli adempimenti di cui al D.L.vo 105/2015 (e s.m.i.);
- e) la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di V.I.A. ha consentito di individuare e valutare i principali impatti che il progetto può avere sulle diverse componenti ambientali analizzate in relazione alle specificità che caratterizzano il sito in esame. Gli impatti del progetto sulle varie componenti ambientali (aria e clima; acqua; suolo; territorio; biodiversità; popolazione; salute umana; rumore; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio), valutati considerando separatamente la fase di costruzione e quella di esercizio, anche a seguito delle misure di mitigazione previste, risultano trascurabili (salvo che per il rumore il cui impatto sia in fase di costruzione che in fase di esercizio risulta comunque "Basso");
- i. l'impianto provocherà impatto positivo sulla componente aria in fase di esercizio a seguito della riduzione del traffico su gomma per gli approvvigionamenti e per i trasporti dei rifiuti da parte del COVA;
 - ii. l'impianto provocherà impatto positivo, in fase di esercizio, sulla componente acqua perché consente il completo recupero, ai fini industriali, delle acque di produzione trattate con conseguente risparmio della risorsa idrica, utilizzata oggi come acqua demineralizzata e acqua industriale dal COVA;
- f) l'impianto sarà caratterizzato, in termini ambientali, per l'assenza di scarichi (come definiti dall'art. 74, comma 1, lettera ff, del D.L.vo n. 152/2006) in corpi idrici superficiali in quanto

tutti gli effluenti trattati vengono riutilizzati ai fini industriali all'interno del COVA, (fatta eccezione per quelli afferenti alle acque meteoriche di seconda pioggia e allo scarico dei reflui civili, convogliati entrambi in rete fognaria, consorzio ASI);

- g) la produzione di rifiuti sarà gestita nel rispetto della normativa vigente e della radioprotezione;
- h) sono state previste misure di mitigazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio;
- i) è stato previsto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) inerente alle matrici: rumore, suolo e sottosuolo, acque sotterranee e biodiversità per il quale l'A.R.P.A.B. ha espresso le proprie valutazioni con prescrizioni;
- j) il PMA non contempla il monitoraggio della matrice aria, delle emissioni convogliate, diffuse e fugitive, delle risorse idriche e degli scarichi, dei rifiuti e della radioattività, tutte tematiche che, sebbene affrontate nelle sedute delle conferenze di servizi saranno ricomprese nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA;

VISTO l'esito favorevole del Procedimento di V.I.A., come risultante dal Rapporto Istruttorio, (Allegato 1), nel quale sono riportati gli esiti dell'istruttoria e le prescrizioni che accompagnano il rilascio di Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II;

RITENUTI condivisibili gli esiti dell'istruttoria svolta, resa nei termini riportati nel succitato Allegato 1 (Rapporto Istruttorio V.I.A.);

CONSIDERATO che i potenziali impatti prodotti dall'impianto, sulle componenti esaminate, sono attestati dai tecnici firmatari della proposta progettuale essere complessivamente trascurabili/non significativi;

RITENUTO che per tipologia, localizzazione e misure di compensazione proposte l'impianto in questione non genera impatti negativi significativi nelle diverse componenti ambientali che caratterizzano il contesto territoriale interessato dal progetto;

RITENUTO, opportuno, che:

- le informazioni ambientali relative ai monitoraggi, a completamento di quanto reso accessibile dall'Autorità Competente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli articoli 5 e 5 bis del D.L.vo n. 33 del 4 marzo 2013, siano diffuse capillarmente per garantire la condivisione con il pubblico e con gli Enti interessati;
- la Società proponente predisponga, un Piano di Comunicazione sui risultati del monitoraggio ambientale, condiviso con l'Autorità Competente, l'ARPAB e il Comune di Viggiano ed approvato prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto.

ATTESO che il D. L.vo. 152/2006, all'art. 25 - comma 5, stabilisce che il provvedimento di V.I.A. *“ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere*

reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’Autorità Competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.”;

VISTA la Relazione a firma del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, predisposta ai sensi dell’art. 9, comma 6 del “Regolamento interno della Giunta Regionale” approvato con la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, ed avente valenza di parte integrante e sostanziale del contenuto dell’Atto (**Allegato 2**);

ATTESO che dal presente Provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale;

ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o G.D.P.R. (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

su proposta dell’Assessore al ramo;

ad unanimità dei voti,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che vengono formalmente ed integralmente assunte

1. di **ESPRIMERE** Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), relativamente al progetto: “Impianto di trattamento acque di produzione” da realizzarsi in località Le Vigne nel Comune di Viggiano (PZ) proposto dalla: Società Syndial Servizi Ambientali S.p.A., oggi Eni Rewind S.p.A., sulla base delle risultanze di cui all’Allegato 1 (Rapporto Istruttorio V.I.A.);
2. di **SUBORDINARE** l’efficacia del provvedimento all’obbligo di osservare le prescrizioni riportate nel paragrafo 8. QUADRO PRESCRITTIVO dell’Allegato 1 che si intendono di seguito integralmente richiamate;
3. di **STABILIRE** che il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ha una durata pari ad anni 5 (cinque), a far data dalla notifica del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), e che entro tale data dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Decorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell’Autorità Competente, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute;

4. di **FAR OBBLIGO** alla Società proponente di predisporre ed attuare un Piano di Comunicazione, sui risultati del monitoraggio ambientale condiviso con l’Autorità Competente, l’ARPAB, il Comune di Viggiano ed approvato prima dell’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto.
5. di **STABILIRE** che, in caso di inosservanza, da parte della Società Proponente, delle prescrizioni autorizzatorie riportate all’interno del presente Provvedimento, nonché delle condizioni ambientali, i soggetti competenti procederanno, ciascuno per le proprie competenze, all’attuazione di quanto previsto dagli art.li 28 e 29 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed alla comunicazione all’Ufficio Compatibilità Ambientale;
6. di **DEMANDARE** all’Ufficio Compatibilità Ambientale, della Regione Basilicata il compito di:
 - i. Notificare, in forma telematica, copia della presente Deliberazione alla Società Eni Rewind S.p.A., in quanto soggetto proponente del progetto in questione;
 - ii. trasmettere, in forma telematica, copia della presente Deliberazione, all’ARPAB, alla Provincia di Potenza, al Comune di Viggiano, all’ASP, all’API-BAS S.p.S., alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, alla Direzione Generale Vigili del Fuoco di Basilicata e all’ Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Basilicata, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza;
7. di **PUBBLICARE** integralmente il presente atto sul BUR Basilicata e sul portale regionale www.regione.basilicata.it

Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. del presente provvedimento, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Il provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive sono depositati presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Lucia Possidente** _____

IL DIRIGENTE **Maria Carmela Bruno** _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA